



Tribunale Amministrativo Regionale
per il Piemonte

IL PRESIDENTE

Decreto n. 21/2019

Vista la Legge n. 186/1982 e ss.mm.ii.;

Visto il c.p.a.;

Visto l'art. 2 della delibera del Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa del 18 gennaio 2013, il quale prevede che all'inizio di ciascun anno il Presidente del TAR provveda alla ripartizione delle materie tra le sezioni secondo criteri di omogeneità e connessione, nonché armonizzando, sul piano qualitativo e quantitativo, il carico di lavoro complessivamente attribuito alle diverse sezioni;

Visti i criteri di classificazione dei ricorsi giurisdizionali secondo l'individuazione delle materie fissata dal "Nuovo Sistema Informativo della Giustizia Amministrativa - NSIGA" stabilita in accordo con l'ISTAT;

Ritenuta la necessità di apportare modifiche al decreto n. 22/2014, per ragioni di riequilibrio dei ruoli e per affinità fra le materie, conformemente ai criteri di ripartizione fissati nella predetta delibera.

Sentito il Presidente della Sezione Seconda;

D E C R E T A

Art.1

Con decorrenza dal 1 gennaio 2020 la competenza per materia delle due sezioni è così stabilita:

SEZIONE PRIMA

Appalti e concessioni di servizi pubblici e appalti di forniture

Autorità indipendenti

Enti pubblici e società partecipate

Farmacie

Forze Armate e Polizia di Stato

Immigrazione e Cittadinanza

Magistrati

Misure amministrative di contrasto alla criminalità organizzata

Ordinanze contingibili e urgenti

Pubblico Impiego e Concorsi (esclusi quelli per l'accesso ai ruoli della Pubblica Istruzione)

Sanità, Servizio Sanitario Nazionale e Assistenza pubblica

Servizi pubblici

Sicurezza pubblica (compresi i provvedimenti in materia di detenzione e porto d'armi e le autorizzazioni di P.S. in genere)

Trasporti pubblici

Università ed Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario, compresi concorsi, esami, i rapporti di impiego e di servizio

Vittime del dovere

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione

Ottemperanza a giudicati dell'AGO nei confronti di Amministrazioni statali

Materie non espressamente attribuite alla Sezione Seconda.

SEZIONE SECONDA

Ambiente ed ecologia, comprese cave, gestione dei rifiuti e tutela dei beni culturali, delle bellezze naturali e del paesaggio.

Agricoltura e foreste

Appalti e concessioni di lavori pubblici

Autorizzazioni e Concessioni

Caccia e Pesca

Cinematografia, teatro, spettacoli e sport

Circolazione stradale e Viabilità

Commercio, artigianato, industria e lavoro

Contabilità pubblica (compresi i contributi)

Demanio statale, regionale, provinciale e comunale

Edilizia e Urbanistica

Edilizia residenziale pubblica, gestione alloggi e assegnazioni aree

Elezioni

Igiene e sicurezza sul lavoro

Monopoli di Stato, lotto, lotterie e giochi (ad eccezione dei provvedimenti di pubblica sicurezza)

Opere pubbliche, Espropriazioni e Occupazioni per pubblica utilità, Requisizioni

Professioni e mestieri (compresa l'iscrizione agli albi)

Pubblica istruzione (con esclusione di Università, Istituti di specializzazione e ricerca di livello universitario), esami e relativi concorsi

Telecomunicazioni, stazioni radio

Accesso ai documenti, decreti ingiuntivi, esecuzione di ordinanze e sentenze, ottemperanza al giudicato e silenzio nelle materie di competenza della Sezione.

Ottemperanza a giudicati dell'AGO nei confronti di Amministrazioni diverse da quelle statali

Art. 2

Nel caso di ricorsi connessi il Presidente provvederà alla riunione presso unica sezione in deroga alla ripartizione, di regola mediante attrazione alla sezione presso la quale è assegnato il ricorso con deposito più risalente.

Art. 3

Il Presidente si riserva di modificare in corso d'anno la ripartizione delle materie assegnate alle sezioni:

- a) quando ciò sia necessario al fine di evitare ricorrenti dubbi sulla ripartizione dei ricorsi;
- b) per sopravvenute innovazioni normative o pronunce della Corte costituzionale;
- c) per riequilibrare il carico di lavoro fra le due sezioni.

Art. 4

Nei casi dubbi, l'assegnazione sarà disposta dal Presidente.

Art. 4

I ricorsi per revocazione sono assegnati a Sezione diversa da quella che ha pronunciato la sentenza impugnata.

Art. 5

La Segreteria Affari Generali curerà la comunicazione del presente decreto al Presidente della Sezione Seconda, ai Magistrati, all'Ufficio ricezione ricorsi e ai Direttori di Segreteria delle Sezioni interne.

Il predetto Ufficio è altresì incaricato di rendere noto il presente decreto mediante affissione all'albo del Tribunale, nei locali delle Segreterie e nella sala Avvocati, nonché mediante pubblicazione sul sito internet della Giustizia Amministrativa.

Il presente decreto è comunicato al Consiglio di Presidenza della Giustizia Amministrativa.

Torino, 2 dicembre 2019

il Presidente

Vincenzo Salamone